

Perrone Raffaele

Da: Segretario Comunale [segretario_comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it]
Inviato: mercoledì 9 gennaio 2013 11.31
A: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
Oggetto: Invio delibera n. 50/2012
Allegati: Delibera n. 50_2012 Approvazione O.d.G. ricerca ed estrattive di idrocarburi liquidi e gassosi.pdf

Si trasmette copia della deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 19/12/2012, contenente le osservazioni relative alle comunicazioni di avvio delle procedure di valutazione di impatto ambientale della Società Shell Italia E&P S.p.A., convenzionalmente denominata "d.73 F.R - SH" e d.74 F.R. - SH.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale

Dott. Giulietta Covello



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2013-0000763 del 11/01/2013





Comune di Cassano All'Jonio
(Provincia di Cosenza)

Deliberazione originale del consiglio comunale

Responsabile del procedimento:

N. **50** del reg.

data **19.12.2012**

OGGETTO: Approvazione O.d.G. contro le attività di ricerca ed estrattive di idrocarburi liquidi e gassosi nel Mare J onio.

L'anno duemiladodici, il giorno diciannove, del mese di dicembre nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

Giovanni Papasso - SINDACO - presente -

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
Azzolino	Giuseppe		x	La Regina	Francesco	X	
Cerchiara	Giuseppe	X		Leone	Nicola	X	
Cosenza	Elda Antonella		X	Lione	Domenico		X
Cosenza	Luigi		X	Notaristefano	Pasqualino C.	X	
Gaetani	Luciano	X		Petrosino	Stefano	X	
Gallo	Gianluca	X		Praino	Francesco	X	
Garofalo	Luigi	X		Pricoli	Vincenzo		X
Guaragna	Mario	X		Tricoci	Salvatore	X	

Presenti n. 12

assenti n. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il signor Mario Guaragna nella sua qualità di Presidente del Consiglio
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Generale Dott.ssa. Giulietta Covello.

La seduta è **pubblica**.

L'assessore all'ambiente coordinato dall'ufficio ambiente e urbanistico, ing. Franco Tufaro, riferisce quanto segue:

Premesso che

1. La società Shell E&P S.p.A., con sede legale a Roma, piazza dell'Indipendenza 11/B, ha presentato il 23 Novembre 2009, due istanze di permessi di ricerca, denominate **d 73 F.R.-SH** e **d 74 F.R.-SH** – **permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare**, al Ministero dello Sviluppo Economico e successivamente pubblicate sul Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia (BUIG) Anno LIII, n. 12. La stessa società ha comunicato, inoltre, di aver inviato le due istanze, in data 15.11.2012 al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, per l'avvio delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., perché le aree oggetto di investigazioni potrebbero interferire con la zona ZPS "Alto Ionio Cosentino" (codice IT 9310304) e con la SIC " Fondali Crosia – Pietrapaola – Cariati " (codice IT 9310048) e la SIC " Secca di Amendolara" (codice IT 9310053).
2. Le due istanze "**d 73 F.R.-SH**" e "**d 74 F.R.-SH**", identificate rispettivamente con numero pratica 292/12 e numero pratica 293/12, sono state acquisite dal protocollo generale del comune di Cassano allo Ionio, in data 19/11/2012, con numeri 20390 e 20392. Alle stesse note il proponente ha allegato la documentazione richiesta dalla normativa in vigore e ha comunicato che in data 20.11.2012 avrebbe provveduto ad effettuare gli avvisi pubblici, a mezzo stampa di cui all'art. 24 - comma 1 - del D. Lgs n. 4/2008, sui seguenti giornali " Il Sole 24 ore " (quotidiano a diffusione nazionale), la Gazzetta del Mezzogiorno - Ed. Puglia, il Quotidiano della Basilicata e la Gazzetta del Sud - Ed. Calabria (quotidiani a diffusione regionale), al fine della consultazione da parte del pubblico e della presentazione di eventuali osservazioni.
3. I progetti di ricerca allegati all'istanza riguardano tre regioni : la Calabria, la Basilicata e la Puglia e come area marina lo Ionio settentrionale. Il fine dell'attività oggetto delle istanze è quello di valutare la presenza di accumuli di idrocarburi, il cui sfruttamento sia economicamente vantaggioso. Questa fase dei lavori prevede l'esecuzione di una campagna esplorativa, attraverso l'acquisizione di dati sismici e la loro successiva interpretazione ed integrazione con dati già in possesso. L'acquisizione sismica prevede di eseguire, nell'area oggetto di istanza di permesso di ricerca, un rilievo di tipo 3D, per un totale di circa di 730,4 km² (prima area) e di circa 617,8 km² (seconda area) di linee sismiche. L'esatta ubicazione delle linee e la lunghezza complessiva del rilievo sismico sono subordinate alla qualità dei dati disponibili ed alla fase di interpretazione dei dati 2D già in possesso di Shell Italia E&P S.p.A. La nave che effettuerà i rilievi sismici sarà supportata da una nave di appoggio che avrà il compito di controllare le attrezzature trainate, verificare le condizioni ambientali, risolvere qualsiasi problema logistico e far fronte alle richieste da parte della nave che effettua il sondaggio. Per quanto riguarda i tempi di esecuzione, si prevede per l'acquisizione sismica in ogni progetto una durata totale di 6 settimane.

Preso atto che

1. La prima area, denominata "**d 73 F.R.-SH**", ha un'estensione complessiva di 730,4 km², è ubicata nel Mar Ionio e ricade in una zona marina convenzionalmente definita F.
2. La seconda area, denominata "**d 74 F.R.-SH**", ha un'estensione complessiva di 617,8 km², è ubicata nel Mar Ionio e ricade quasi interamente nella zona "F", per 587,47 km², mentre la restante parte nella zona marina, convenzionalmente definita "D" per 30,33 km².
3. Il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale (comprensivo della valutazione di incidenza e la sintesi non tecnica) e i relativi allegati sono stati depositati, in data 19.11.2012, per la pubblica consultazione presso i Ministeri, le Regioni, le Provincie e i comuni interessati (compreso il nostro).
4. La tecnica d'indagine offshore ,utilizzata per lo svolgimento della campagna di prospezione nelle aree, con particolare riguardo alla progettazione del rilievo sismico 3D, è la sorgente di energizzazione **air-gun**.

5. I documenti allegati alle istanze, per il permesso di ricerca in mare di idrocarburi e quelli allegati agli studi degli impatti ambientali, sono stati redatti ai sensi delle principali norme nazionali italiane : il D.Lgs. n. 152/2006, D.Lgs. n.4/2008, il D.Lgs. n. 219/2010, recante norma in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 Giugno 2009, n. 69 ("D.Lgs. 128/10"), nonché del D.P.R. 357/97.

Rilevato che

1. Le aree in cui saranno realizzate le attività di prospezione sono localizzate in mare, nella parte settentrionale del Mar Ionio, a una certa distanza, secondo la società, dalla linea di costa e dai siti Rete Ecologica Europea, denominata " Natura 2000 (reti ecologiche, habitat e biodiversità)", presenti lungo le coste della Calabria.
2. La stessa società ha ammesso che tali aree potrebbero interferire con i siti SIC (siti di interesse comunitario) dei fondali di Crosia – Pietrapaola – Cariati e della Secca di Amendolara dove è presente la posidonie oceanica (habitat 1120*) di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio e alla delibera 2006/613 CEE della Commissione Europea e con i siti ZPS (zone di protezione speciale) dell'Alto Ionio Cosentino) di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio.
3. Le zone interessate dagli interventi ricadono tra due aree marine protette : "Porto Cesareo" e "Capo Rizzuto".
4. Le aree interessate dalle istanze interessano in un punto anche le zone archeologiche marine.
5. Il metodo di ricerca si basa sul rilevamento 3D : un metodo complesso che comporta maggiori investimenti e un rilevante impatto sull'ambiente a causa di una ragguardevole immissione di suoni, nonché apparecchiature di rilevamento più sofisticate.
6. Le prospezioni geofisiche condotte con il metodo air-gun sono incluse tra le attività antropiche a potenziale rischio acustico e non vi sono studi sufficienti che possono confermare la loro estraneità sul rischio sismico e sull'ecosistema ambientale e marino.

Ritenuto che

1. Il mare Ionio è ricco di flora , fauna e mammiferi e rappresenta un punto nevralgico sia per le attività economiche legate alla pesca e sia per quelle legate al turismo. Ha una posizione strategica che lo pone al centro non solo dei traffici marittimi europei, ma anche internazionali.
2. Tutte le specie di cetacei tipici del Mediterraneo, sono protette da Convenzione di Barcellona (1976), Convenzione di Berna (1979), Direttiva Habitat 92/43/CEE e da una legge nazionale sulla fauna selvatica (11 Febbraio 1992, n. 157, art. 2).
3. Le acque territoriali italiane sono interessate dalla presenza di tre specie di tartarughe marine : la tartaruga verde (*Chelonia mydas*) e la tartaruga liuto (*Dermochelys coriacea*) segnalate sporadicamente, mentre la tartaruga caretta (*Caretta*) è presente con una popolazione più consistente nel mare Ionio.
4. Il mare Ionio è interessato anche organismi marini quali il **benthos** e la **biocenosi**. Un'attenzione particolare è riservata alle praterie di Posidonia oceanica, dichiarata specie protetta, per il suo importante ruolo nell'ecosistema del Mediterraneo. Oltre alla Posidonia, tuttavia, è presente nello Ionio una cospicua quantità di specie che compongono il patrimonio biocenotico marino.
5. Gli studi di impatto ambientale e gli elaborati dei progetti (d 73 F.R.-SH e d 74 F.R.-SH), presentati dalla società Shell S.p.A. nelle due istanze, sono ricchi di documentazione bibliografica sulle condizioni ambientali e sulle opere di mitigazione e di impatto ambientale, ma sono poveri di contenuti scientifici e di prove sperimentali sull' assenza di pericolosità che tale tecnica scelta, come indagine, può arrecare all'ecosistema marino e tace completamente sugli eventuali danni immediati e sulle possibili future conseguenze sull'ecosistema marino.

Considerato che

1. Il programma di ricerca di idrocarburi in mare, da parte della società **Shell Italia E&P S.p.A.** comprenderà tre fasi distinte tra loro : a) la prima riguarda l'esecuzione degli studio geologici, rielaborazione e interpretazione di dei dati attraverso la tecnica air-gun; b) la seconda prevede, qualora gli studi svolti nella fase operativa di ricerca confermassero l'esistenza di accumuli di idrocarburi

economicamente sfruttabili e questo fosse coniugato alla contemporanea presenza del sistema roccia-madre, roccia-serbatoio, roccia di copertura e trappola, la perforazione di un pozzo esplorativo all'interno dell'area in oggetto la cui profondità finale sarà, comunque, in funzione delle caratteristiche geologiche riscontrate; c) la terza la realizzazione delle piattaforme per l'estrazione degli idrocarburi. Le due fasi successive saranno sottoposte a nuove valutazioni di impatto ambientale.

2. Le due zone oggetto di ricerche ricadono nell'Area Marina Protetta (AMP) la quale è una qualsiasi area del dominio marino, comprendente le acque, la flora e la fauna, le caratteristiche storiche e culturali che è preservata da provvedimenti legislativi con l'intento di proteggere parzialmente o totalmente l'ambiente in oggetto", così come riportato dall'Unione Mondiale per la Conservazione – IUCN, 1988. Le aree marine protette sono state istituite ai sensi delle leggi n. 979 del 1982 e n. 394 del 1991 con un Decreto del Ministro dell'Ambiente che contiene la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi e la disciplina di tutela a cui è finalizzata la protezione. In generale un'area marina comprende gli ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.
3. La Regione Calabria, in virtù di tali disposizioni, ha approvato con delibera di Giunta Regionale n. 845 del 21.12.2010 la strategia per la Biodiversità. Il documento afferma che nella tutela della Biodiversità occorre coniugare l'obiettivo irrinunciabile della tutela del territorio con lo sviluppo delle attività ecocompatibili da sempre ivi radicate, nella consapevolezza che la combinazione di questi elementi costituirà volano per una maggiore crescita socio-economica, turistica e culturale del territorio della Calabria.
4. La Regione Calabria ha approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 315 del 14 febbraio 2005 il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) in cui riveste particolare importanza lo sviluppo delle energie rinnovabili. Con Decreto Prot. DSN2007/0031654, è stata istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una Task Force con il compito di dare impulso all'attività di ricerca e sviluppo industriale nel settore delle energie rinnovabili allo scopo di incentivare la diffusione della tecnologia del solare termodinamico a concentrazione e potenziare la presenza strategica nel Paese di tale risorsa.
5. Sono stati stipulati quattro Protocolli d'Intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni Calabria, Lazio, Puglia e Sardegna con l'obiettivo di attuare dei progetti pilota per la produzione di energia elettrica utilizzando la componente termica dell'energia solare.
6. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 423/07, il Presidente della Giunta Regionale è stato autorizzato a stipulare un Protocollo d'Intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; in particolare, il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e la Regione Calabria, stipulato in data 03/12/2007, ha previsto, tra le altre cose, l'attuazione di un progetto pilota per la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici nonché il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività individuate.
7. La zona archeologica, nel diritto internazionale marittimo, è quell'area marina la cui ampiezza non può superare le 24 miglia dalla costa (o più precisamente dalle linee di base dalle quali è misurata l'ampiezza delle acque territoriali) e nella quale lo stato costiero ha giurisdizione in materia di protezione del patrimonio culturale sottomarino. La zona archeologica coincide con la cosiddetta "zona contigua".
6. Le tre specie di tartarughe presenti nel mediterraneo sono particolarmente protette sia a livello internazionale sia nazionale.
8. L'eventuale scelta del Ministero e della Regione Calabria di autorizzare la società Shell S.p.A. alle ricerche di idrocarburi nel mare Ionio è in pieno contrasto con le politiche sia nazionali che regionali e provinciali sull'energia e sullo sviluppo socio-economico della fascia costiera interessata dalle ricerche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESPRIME

per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate parere sfavorevole, all'effettuazione di tali indagini ed in ordine alle attività estrattive.

IMPEGNA

Il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Giunta Provinciale, i comuni del comprensorio e tutti i parlamentari calabresi a mobilitarsi esercitando il loro peso politico ed istituzionale per scongiurare le ricerche e l'eventuale installazione di piattaforme finalizzate alla ricerca di idrocarburi.

DELIBERA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ambiente, ad unanimità dei presenti e con i voti espressi nei modi di legge, ai sensi dell'art. 24 – comma 4 – del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in forma scritta e per come richiesto dagli avvisi pubblici della società Shell S.P.A., in relazione alle due istanze di permesso di ricerca, denominate **d 73 F.R.-SH** e **d 74 F.R.-SH – permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare**, le seguenti osservazioni :

- I progetti presentati società Shell E&P S.p.A. con sede legale a Roma, per la ricerca idrocarburi nel mare Ionio sono in conflitto con la legislazione regionale in materia di energia, di sviluppo economico e sociale e di preservazione del territorio;
- Sono in contrasto con le programmazioni e le risorse della Comunità Europea assegnate alle strutture alberghiere, sulla costa ionica, per il rilancio del turismo;
- Il progetto e lo studio di valutazione di impatto ambientale sono carenti nei riferimenti delle due zone, in quanto mancano le coordinate delle due aree (vertici, longitudine e latitudine) necessarie e fondamentali per la loro esatta individuazione;
- Il progetto e lo studio di valutazione di impatto ambientale non riportano le distanze mininime tra i blocchi e le coste (il punto più vicino del blocco d 73 F.R.-SH è Capo Spulico - non è indicato – mentre nel blocco d 74 F.R.-SH mancano completamente);
- Lo studio di valutazione di impatto ambientale è carente di documentazione scientifica. Non vi sono studi certi che dimostrino la non invasività della tecnica air-gun. Gli studi nel merito sono contraddittori, infatti, secondo i dati derivanti da studi inediti in materia, la prof.ssa D'Orsogna afferma che : «In genere si usano spari che variano fra i 200-270 decibel, con violentissimi impatti sulla vita marina. Per fare un paragone, un'esplosione nucleare in mare e` di circa 300-310 decibel» (D'Orsogna – Osservazioni 2011, 60);
- Il Ministero dell'Ambiente, a seguito delle numerose istanze per la ricerca di idrocarburi nel mare Ionio pervenute dalle società, ha l'obbligo di richiedere indagini e dati sperimentali in loco che valutino scientificamente i potenziali impatti del rumore in ambiente marino e i principali fattori che influiscono sui modi di propagazione delle onde generate (la temperatura, la densità dell'acqua e la pressione). Tali dati sono fondamentali per valutare gli effetti del rumore di origine antropica su un'ampia gamma di organismi acquatici, di specie ittica e di fauna (danni a livello del sistema uditivo, di altri organi e/o tessuti, effetti legati allo stress, comportamentali, percettivi, cronici e indiretti che possono verificarsi a livello della fauna acquatica).
- Il programma di ricerca d'idrocarburi in mare mediante l'utilizzo della tecnica denominata «air-gun», scorporato in due lotti anche al solo fine di soddisfare esigenze di snellezza procedimentale dell'impresa, viola il concetto di «impatto ambientale» di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006, in

quanto impedisce una valutazione complessiva delle criticità ambientali derivanti dall'attività di prospezione e ricerca di idrocarburi;

- Il programma di ricerca di idrocarburi in mare, mediante l'utilizzo della tecnica denominata «air-gun», sebbene scorporato in più lotti e caratterizzato dall'utilizzo di una sola nave al fine di mitigare l'impatto ambientale, è incompatibile con il «principio di precauzione» di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. n. 152/2006.
- Mancata considerazione della Legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla Biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.
- Mancata considerazione degli orientamenti dell'Unione Europea che, in questi ultimi anni, va dedicando una maggiore attenzione alle esigenze della salvaguardia della biodiversità che costituisce una fondamentale ricchezza europea e che trova nel sistema delle aree interne delle Regioni una peculiare manifestazione, non soltanto in termini biologici ma anche paesistici e culturali. Il ruolo delle Regioni, in materia di conservazione della natura nonché degli habitat di specie di flora e fauna di rilevanza europea, è sempre più incisivo, alla luce anche delle direttive europee e leggi nazionali.
- Mancata considerazione della legge 5 agosto 1981 n. 503, Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e della Legge 31 dicembre 1982 n. 979 recante disposizioni per la difesa del mare.
- Mancata considerazione della necessità di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di specie per la cui tutela sono state designate le Zone di Protezione Speciale ai sensi della citata direttiva 79/409/CEE del Consiglio e sono stati individuati i Siti di Interesse Comunitario (SIC) di cui alla citata direttiva 92/43/CEE del Consiglio e la delibera 2006/613 CEE della Commissione Europea. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della citata direttiva 92/43/CEE; Decreto n°1554 del 16 Febbraio 2005 del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria.
- Mancata considerazione della risoluzione del Parlamento Europeo sull'attuazione della direttiva 92/43/CEE sugli habitat (2000/2111(INI) e della Legge 5 marzo 1985 n.127 : "Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo aperto, alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982".
- Mancata considerazione della legge 6 dicembre 1991, n.394. Legge Quadro per le aree naturali protette che detta i "principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese".
- Mancata considerazione della Legge 27 maggio 1999 n.175. Ratifica ed esecuzione dell'atto finale della conferenza dei plenipotenziari sulla convenzione per la protezione del mar mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995.
- Mancato rispetto delle seguenti convenzioni internazionali : 1) Convenzione di Rio de Janeiro: la Convenzione sulla diversità biologica è stata firmata dalla Comunità Europea e da tutti gli Stati Membri nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992; la Convenzione si propone l'obiettivo quello di anticipare, prevenire e attaccare alla fonte le cause di significativa riduzione o perdita della diversità biologica in considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici. 2) Convenzione di Montego Bay : nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Montego Bay 1982), pur non trattando specifici e catamente problematiche relative alle coste, sono diversi i riferimenti all'area costiera nel contesto dell'ambiente marino (es. l'art.194, par. 5, che prevede che le misure per proteggere e preservare l'ambiente marino "includono quelle necessarie a proteggere e preservare ecosistemi rari o dedicati", come pure l'habitat di specie in diminuzione, in pericolo o in via di estinzione e altre forme di vita marina". 3) Convenzione di Barcellona del 1976 (art. 4) sulla protezione dell'ambiente marino del Mediterraneo che include tra gli obblighi degli Stati

quello di promuovere una gestione integrata delle zone costiere, in particolare la protezione delle aree di interesse ecologico e l'uso razionale delle risorse naturali. Le Parti Contraenti della Convenzione di Barcellona hanno, altresì, adottato il MAP (Mediterranean Action Plan) - Fase II (Piano di Azione elaborato in sede UNEP - United Nations Environment Programme), per la protezione dell'ambiente marino e lo sviluppo sostenibile delle aree costiere del Mediterraneo) che individua tra i suoi obiettivi principali quello di *"garantire una gestione durevole delle risorse naturali, marine e terrestri, ed integrare l'ambiente nello sviluppo economico e nella pianificazione del territorio"*.

- Mancata considerazione della Legge 175/99, che ratifica l'atto finale della Convenzione di Barcellona, prevede l'istituzione di Aree Speciali Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM) e l'elaborazione di un piano d'azione per la conservazione delle tartarughe marine nell'ambito dell'adozione del Piano d'Azione del Mediterraneo (MAP), del D.P.R. 357/97 (regolamento recante attuazione della direttiva "Habitat" 92/43/CEE che inserisce le tartarughe marine in allegato D come specie animali che richiedono una protezione rigorosa) e del D.P.R. n. 120/03 che reca integrazioni e modifiche al sopracitato D.P.R. 357/97.
- 2) **Di notificare** il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione per la Salvaguardia Ambientale – ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per la Qualità e la Tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanee -, al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale dell' Energia e delle Risorse Minerarie ed all'Assessorato all'Ambiente della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Il Presidente del Consiglio

F.to Dott.ssa Giulietta Covello

F.to Mario Guaragna

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

– che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune il giorno _____,

con protocollo n. _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

Dalla residenza comunale, li

Il responsabile del servizio

_____ sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

– è divenuta esecutiva il giorno, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);

– è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _____ al

Dalla residenza comunale, li

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li _____

Il responsabile del

servizio
